

Regolamento per l'utilizzo dell'area di parcheggio BS PARKING presso il casello autostradale di Brescia Centro.

NORME INTRODUTTIVE

Art. 1. Il presente regolamento contiene le norme che disciplinano l'uso dell'area di parcheggio dei mezzi pesanti e leggeri denominata BS PARKING. Il regolamento è pubblicato sul sito web www.centropadane.it.

Art. 2. L'area regolamentata è un parcheggio privato ad uso pubblico destinato alla sosta di veicoli leggeri e pesanti.

Art. 3. Le norme di questo regolamento si applicano ai conducenti dei mezzi che usufruiscono dell'area sulla base del ritiro del tagliando di ingresso ed ai conducenti che hanno stipulato un contratto per l'utilizzo periodico dei posti di parcheggio (tutti di seguito denominati: contraenti) con la società Autostrade Centropadane S.p.A. (di seguito denominata: Gestore). I contraenti saranno in ogni caso tenuti a far rispettare le norme del regolamento alle persone da essi stessi introdotte nell'area di parcheggio e risponderanno personalmente di eventuali violazioni e/o danni.

Art. 4. I contratti conclusi tra il Gestore ed il contraente aventi per oggetto la fruizione delle aree di parcheggio possono eccezionalmente derogare all'applicazione del presente regolamento, ma in tal caso la deroga sarà esplicitamente indicata nel contratto.

Art. 5. Il parcheggio potrà restare chiuso in caso di assoluta necessità per lavori, per casi di forza maggiore o per manifestazioni varie autorizzate o promosse dal Gestore.

II - FUNZIONAMENTO E USO DELL'AREA PARCHEGGIO MEZZI

Art. 1. L'ingresso del veicolo nel parcheggio comporta accettazione del presente regolamento.

Art. 2. Il parcheggio è aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. L'utilizzo del parcheggio è ad orario e sarà regolato da tariffazione con soglie orarie di pagamento differenziate.

Art. 3. Il potenziale contraente è tenuto a ritirare il tagliando di ingresso al momento dell'accesso al parcheggio. In caso di mancata emissione del tagliando, egli è tenuto ad avvisare il personale del Gestore. Il tagliando d'ingresso non può essere trasferito ad un altro veicolo per nessun motivo.

Art. 4. Per effetto del ritiro del tagliando si conclude un contratto avente per oggetto la messa a disposizione da parte del Gestore per l'occupazione da parte del contraente di un'area di sosta per mezzi pesanti e leggeri (di seguito denominato stallo) senza obbligo di sorveglianza o custodia da parte del Gestore. Il tagliando convalidato è l'unico documento valido per l'uscita del veicolo.

Art. 5. In caso di smarrimento del tagliando o di deterioramento tale da renderlo illeggibile, il contraente è tenuto ad esibire e sottoscrivere tutti i documenti disposti dal Gestore ai fini della sua identificazione personale e aziendale ed a corrispondere un pagamento forfettario pari ad € 10,00.

Art. 6. Ogni stallo deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo.

Art. 7. Il contraente è tenuto a parcheggiare il veicolo all'interno delle strisce che delimitano lo stallo ed a rispettare la segnaletica interna al parcheggio, con particolare riferimento a quella indicante gli spazi di sosta destinati ai portatori di handicap. All'interno del parcheggio vanno osservate tutte le



norme che regolano la circolazione dei veicoli.

Art. 8. Non sono permesse soste sulle vie di transito e davanti alle entrate/uscite. Il Gestore ha la facoltà di rimuovere i veicoli irregolarmente parcheggiati, addebitando le relative spese al contraente. Eventuali richieste da parte degli utilizzatori, non previste nel presente regolamento, dovranno essere inoltrate per iscritto direttamente al Gestore, presso la Sede di Cremona.

Art. 9. All'interno dell'area vige un regime di circolazione a senso unico; la marcia va effettuata a passo d'uomo, alla velocità massima di 10 km/h, con una distanza di sicurezza tra i veicoli che deve essere mantenuta ad almeno 9 metri. Sono assolutamente vietati il sorpasso, la retromarcia (ad eccezione delle eventuali manovre all'entrata o all'uscita dello stallo) e l'inversione di marcia.

Art.10. È assolutamente vietato:

- a) accendere e utilizzare fuochi;
- b) bivaccare in qualsivoglia forma;
- c) effettuare lo scarico ed il deposito nello stallo o nelle aree del parcheggio di oggetti di qualsiasi tipo, specie se infiammabili;
- d) effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, lavare il veicolo, ricaricare le batterie;
- e) parcheggiare veicoli che presentino perdite di qualsivoglia liquido o sostanza dai serbatoi o da altre componenti o che presentino comunque difetti che possano arrecare danno al parcheggio; nel caso si verificassero comunque tali eventi il contraente ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Gestore; i costi derivanti dalla pulizia e dall'eventuale bonifica, compresa l'eliminazione di assorbenti (rifiuti speciali), saranno addebitati al contraente che li ha resi necessari;
- f) parcheggiare veicoli sprovvisti di targa regolamentare o targa sostitutiva autorizzata, così come veicoli sprovvisti del tagliando di assicurazione obbligatoria;
- g) parcheggiare veicoli che trasportano animali vivi e carichi eccezionali;
- h) parcheggiare rimorchi, la sosta dei rimorchi è consentita solamente ai possessori del contratto di abbonamento.

Art. 11. Il contraente è tenuto a parcheggiare il veicolo con il freno a mano inserito e con porte e cofani bloccati o comunque chiusi a chiave. È assolutamente vietato lasciare sui mezzi in sosta oggetti di valore, per i quali in ogni caso il Gestore non è responsabile, né in alcun modo tenuto ad obblighi di custodia o di risarcimento; lo stesso dicasi per gli animali, per i materiali infiammabili e per i materiali che possano costituire pericolo di danno a persone o cose.

Art.12. Al fine di consentire il sollecito espletamento di qualsiasi operazione di parcheggio, il contraente ha l'obbligo di ottemperare alle eventuali istruzioni o richieste del personale del Gestore o della guardiania.

Art. 13. I veicoli frigoriferi possono essere parcheggiati negli stalli predisposti nell'apposito settore solamente dalle ditte in possesso del Contratto di abbonamento con il Gestore. Negli stessi stalli non è comunque consentito, per nessuna ragione, tenere i motori del veicolo accesi.

III - PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Art.1. La tariffa per l'uso degli stalli è quella esposta al pubblico all'entrata dell'area di parcheggio.

Art.2. Il pagamento del corrispettivo del parcheggio va effettuato tassativamente prima del ritiro del

veicolo per l'uscita, alle casse automatiche oppure alla cassa della ristorazione, mediante denaro contante, carte di credito o bancomat. Effettuato il pagamento, il tempo concesso al contraente per l'uscita dal parcheggio con il veicolo è di 20 minuti. Il mancato pagamento del corrispettivo determina il diritto del Gestore di trattenere il veicolo sino alla regolarizzazione.

Art.3. La richiesta di fattura dovrà essere effettuata contestualmente al pagamento del corrispettivo, compilando l'apposito modulo disponibile presso la cassa della ristorazione.

IV - USO PUBBLICO DEGLI STALLI. RESPONSABILITÀ E DANNI

Art. 1. Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di utilizzazione del parcheggio da parte di chiunque ne faccia richiesta; pertanto l'occupazione degli stalli potrà avvenire nei limiti della capienza da parte di tutti quegli utenti che accetteranno, nel rispetto degli orari di sosta e di pagamento, di corrispondere le tariffe di parcheggio, salvo diverse indicazioni. L'uso pubblico delle aree di sosta si configura come messa a disposizione temporanea di aree a pagamento, senza che ciò comporti la fattispecie di deposito o rimessaggio di veicoli, ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera f) del D .Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Gestore non è responsabile del veicolo parcheggiato, né di quanto in esso contenuto, né per incendio, furto, incidente, investimento e ammaccature provocate da terzi all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del gestore del parcheggio, salvo l'ipotesi di colpa o di dolo dei suoi addetti. In tali circostanze, il danno deve essere portato a conoscenza del Gestore non appena riscontrato e, comunque, prima dell'uscita del veicolo dall'area di sosta, in modo di consentire la verifica dell'accaduto, pena la decadenza di ogni diritto di rivalsa.

L'utilizzo degli stalli non implica consegna né ricevimento in custodia del veicolo da parte del Gestore, il quale non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei veicoli parcheggiati e, pertanto, non è responsabile per danni e furti consumati o tentati ai mezzi parcheggiati o agli accessori degli stessi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: CB, televisori, gomme di scorta, teloni, ecc) e dei danni presunti all'interno dei veicoli su tappezzerie, accessori, cristalli, guarnizioni, serrature ed ogni oggetto contenuto all'interno del veicolo.

Ai fini delle responsabilità e degli obblighi individuali si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del Codice Civile.

Art. 2. Le aree di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate adottando la massima cura e diligenza; eventuali danni saranno riparati dal Gestore ed oggetto di richiesta risarcitoria al responsabile. In nessun caso il Gestore risponde dei danni causati da un uso dell'area di parcheggio che sia in contrasto con le norme del presente regolamento.

V - OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 1. Presso il parcheggio è installato un sistema di videosorveglianza al solo fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio aziendale del Gestore e di prevenire atti illeciti ed ogni forma di pericolo per l'incolumità delle persone. Le immagini vengono conservate esclusivamente dal personale addetto alla gestione del parcheggio riferibile al Gestore e vengono cancellate entro le 72 ore dall'avvenuta registrazione, salvo necessità di ulteriore conservazione disposta dal Responsabile del trattamento dati ai fini di documentare illeciti o fornire supporto per denunce o indagini delle Forze dell'Ordine. Le immagini sono consultabili solo dal personale addetto alla gestione del parcheggio per lo svolgimento delle attività di competenza.

VII - RIMOZIONE VEICOLI

Art. 1. Il Gestore ha diritto di rimuovere il veicolo a spese del contraente nel caso in cui:

- a) il veicolo sia carico di merce per la quale deve essere preventivamente richiesta l'autorizzazione all'ingresso da parte del Gestore e la stessa non sia stata richiesta o concessa;
- b) il veicolo non sia munito di assicurazione obbligatoria;
- c) il veicolo soste sulle vie di transito e/o davanti alle entrate/uscite;
- d) il veicolo sia un rimorchio sprovvisto del regolare contratto di abbonamento con il Gestore;
- e) il contraente abbia violato le norme di questo regolamento.

VIII - TUTELA DELLE PERSONE - TRATTAMENTO AI FINI AMMINISTRATIVI DEI DATI PERSONALI

Art. 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 (di seguito Decreto), il Gestore si impegna a far sì che tutti i dati personali forniti dal contraente e comunque connessi con il presente atto (di seguito: dati) siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento di obblighi contrattuali e legislativi.

Art. 2. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

Art. 3. I dati saranno utilizzati dal Gestore solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate

Art. 4. I dati potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia ed all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente contratto per le medesime finalità di cui al punto 1. I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono i responsabili e gli incaricati da questi ultimi autorizzati a compiere le operazioni di trattamento necessarie o comunque connesse agli adempimenti gestionali e amministrativi del presente contratto. I dati non saranno oggetto di diffusione (Decreto, art. 4, comma 1, lettera m).

Art. 5. La comunicazione può avvenire solo ai sensi degli artt. 23 e 24 del Decreto e nei limiti di cui all'art. 25 del medesimo.

Art. 6. Il Gestore dichiara che, in relazione al trattamento dei dati, il contraente ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, di ottenere l'indicazione dell'origine, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; il contraente ha inoltre il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso.

Art. 7. Per i trattamenti effettuati dal Gestore il Titolare è Autostrade Centro Padane S.p.A., il Responsabile è il Direttore Generale della Società.